

Codice A1706A

D.D. 13 giugno 2016, n. 440

**Servizio di supporto alla redazione di capitolati speciali di appalto nell'ambito della Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" - sottomisura 2.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) 2014-2020. Approvazione schema di avviso per manifestazione di interesse.**

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013.

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013.

Visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto.

Vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione.

Considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con l'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, le Operazioni 2.1.1 "Servizi di consulenza" e 2.3.1 "Formazione dei consulenti" nell'ambito della Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole".

Visto che per l'erogazione di servizi di consulenza i beneficiari dovranno essere selezionati tramite bandi a evidenza pubblica nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici, come previsto dalla Misura 2 al capitolo 8.2.2.3.1.4. "Beneficiari" del PSR 2014-2020 del Piemonte approvato.

Considerata la necessità avvalersi di un soggetto particolarmente qualificato dal punto di vista tecnico/scientifico che fornisca un supporto alla Direzione Agricoltura - Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura nella redazione della parte tecnico-prestazionale dei capitolati speciali di appalto nell'ambito della gestione della Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" - sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza" del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020.

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip s.p.a. di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento.

Rilevato di non poter utilizzare il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione in quanto i servizi che si intendono acquisire non sono presenti sul MePa, nemmeno con caratteristiche equiparabili.

Considerato che tra gli interventi di assistenza tecnica esplicitamente previsti “dalla Misura 20 – Assistenza Tecnica” nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 sono previste, tra le altre, azioni di gestione del programma, e che l'assunzione di tali azioni sono demandate all'Autorità di Gestione - Direzione Agricoltura, avvalendosi dei Settori competenti.

Ritenuto opportuno, tramite l'avviso allegato a questa determinazione (Allegato 1), svolgere un'indagine di mercato utile a individuare i soggetti idonei a supportare la Direzione Agricoltura - Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura nella redazione della parte tecnico-prestazionale di capitolati speciali di appalto per la gestione della Misura 2 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole” - sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020.

Considerato quindi che, non appena saranno individuati gli operatori a seguito della suddetta indagine di mercato, l'Amministrazione intende affidare i servizi in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Preso atto che, per l'individuazione degli operatori, si procede ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 tramite valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa effettuata dal responsabile del procedimento.

Considerato che l'importo presunto della spesa ammonta a € 11.000,00 (oneri fiscali esclusi), e che detto importo è stato definito sulla base di una stima sommaria del costo dell'attività da svolgere.

Preso atto che con DGR 34-1165 del 9/04/2015 la Giunta regionale ha approvato l'attivazione degli interventi di assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, previsti ai sensi della Misura 20 e quantificato in € 3.780.000,00 l'importo finanziario necessario all'attuazione degli interventi per l'assistenza tecnica nell'annualità 2016.

Preso atto inoltre che con la stessa DGR 34-165 del 9 marzo 2015 la Giunta regionale ha affidato all'Autorità di Gestione, Direzione Agricoltura, il coordinamento delle attività di assistenza tecnica al PSR 2014-2020 e l'assunzione di tutti gli atti necessari all'attuazione degli interventi previsti, avvalendosi del settore competente.

Vista la dotazione finanziaria per l'annualità 2016 prevista nella tabella “Piano Finanziario Assistenza Tecnica PSR 2014-2020” allegata alla DGR 34-1165 del 9/04/2015.

Preso atto che l'importo di € 11.000,00 o.f.e. trova copertura finanziaria sui capitoli dell'Autorità di Gestione - Direzione Agricoltura n. 123842/2016 "Oneri per l'assistenza tecnica al programma di sviluppo rurale PSR 2014-2020" e n. 194424/2016 "Oneri per Iva non recuperabile su interventi di assistenza tecnica al PSR 2007-2013 e al PSR 2014-2020" (Missione 16 - Programma 01) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Vista la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22/04/2014 "D. Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente" – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione".

#### IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

visto il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

visto il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### *determina*

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di avviso per la manifestazione di interesse, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per il servizio di supporto nella redazione della parte tecnico-prestazionale di capitolati speciali di appalto nell'ambito della gestione della Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" - sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza" del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020;

- di rimandare a un successivo atto amministrativo la procedura di affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;

- di stabilire che l'importo presunto della spesa ammonta a € 11.000,00 (oneri fiscali esclusi), e che detto importo è stato definito sulla base di una stima sommaria del costo dell'attività da svolgere;
- di disporre, ai fini dell'efficacia della presente determinazione, la pubblicazione della stessa, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. b) e dell'art. 37 del D.lgs 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione dinanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il dirigente  
Alessandro Caprioglio

Allegato

**Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata al supporto alla predisposizione di capitolati speciali di appalto relativi ai bandi da emanarsi nell'ambito della Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" - sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza" del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020.**

Il sottoscritto Alessandro Caprioglio, dirigente del Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura

RENDE PUBBLICO

ai sensi della determina dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che intende procedere allo svolgimento di un'indagine di mercato utile all'individuazione di soggetti da invitare a specifiche procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 125 comma 11 D.lgs 163/2006 e s.m.i.) per l'affidamento del servizio di supporto alla predisposizione di capitolati speciali di appalto per l'emanazione dei bandi nell'ambito della Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" - sottomisura 2.1: "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza" del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020.

**1. Oggetto: Redazione di Capitolati speciali di appalto.**

Supporto alla Direzione Agricoltura - Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura alla predisposizione di capitolati speciali di appalto da inserire nei bandi della Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" - sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza" nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020.

Tale misura prevede il sostegno, attraverso i servizi di consulenza, a favore di imprenditori agricoli, giovani agricoltori, silvicoltori, gestori del territorio, PMI insediate nelle zone rurali, con lo scopo di migliorare la gestione sostenibile e le prestazioni globali delle aziende.

Tali servizi di consulenza aziendale verranno affidati previa esecuzione di una gara pubblica di appalto svolta a livello europeo.

I capitolati che dovranno essere predisposti dovranno vertere sui seguenti temi:

*1 - gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;*

*2- le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013;*

*3 - i requisiti definiti per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;*

*4 - i requisiti definiti per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE;*

*5 - le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;*

*6 - Sanità e benessere animale.*

Più dettagliatamente ciascun capitolato d'appalto dovrà fare riferimento alle seguenti tematiche principali, integrabili da parte del Soggetto incaricato della redazione dei capitolati stessi:

**CAPITOLATO D'APPALTO 1 - Gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013.**

Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale con riferimento all'allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013, in relazione ai seguenti settori:

- a) ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
- b) sanità pubblica, salute delle piante e degli animali
- c) benessere degli animali

Di questi tre settori di intervento solo il primo, punto a), deve essere sviluppato nell'ambito del capitolato di appalto 1.

Gli altri due punti b) e c) dovranno invece essere sviluppati rispettivamente nell'ambito dei capitolati speciali di appalto 4 e 6 più avanti descritti.

Per quanto riguarda il capitolato 1 deve essere sviluppato tenuto conto della norma nazionale (DM n. 3536 del 08/02/2016 relativo al regime di Condizionalità pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016).ed alla normativa di attuazione regionale per quanto riguarda gli aspetti legati al rispetto di CGO (Criteri di gestione obbligatori) e BCAA (buone condizioni agronomiche e ambientali).

Per le consulenze relative alle BCAA si dovrà fare riferimento alle norme minime vigenti in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dell'allegato II del Reg. CE n 1306/2003, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali

Si precisa che per il 2016, come già per il 2015, le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti, intendendo per "pascolo permanente" il pascolo quale definito all'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009; inoltre occorre tenere conto che tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali

Occorre anche prevedere, ai sensi dell'art. 95 del Reg. CE n. 1306/2013, la fornitura, ai destinatari della consulenza, di una informazione, se del caso con mezzi elettronici, riguardante l'elenco dei criteri e delle norme da applicare a livello di azienda e informazioni chiare e precise al riguardo.

Al riguardo la Regione Piemonte ha acquisito, con la precedente programmazione 2007-2014, con l'applicazione della Misura 114 "aiuti per l'utilizzo di servizi di consulenza in agricoltura", una esperienza positiva attraverso l'acquisizione di un SW dedicato all'analisi delle norme di condizionalità da applicarsi in azienda agricola con la produzione di specifici report frutto delle rilevazioni fatte in azienda.

Per l'elaborazione di questa tipologia di capitolato speciale d'appalto occorre tenere conto di quanto già a disposizione della Regione Piemonte.

**CAPITOLATO D'APPALTO 2 - Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013.**

1. La consulenza è destinata ad agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie: essi sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili, ai sensi dell'articolo 32, paragrafi da 2 a 5 del Reg. (UE) n. 1307/2013, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al paragrafo 2 dell'art. 43 o le pratiche equivalenti di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo.

2. Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente da sviluppare nel capitolato sono le seguenti:

- a) diversificare le colture (art 44);
- b) mantenere il prato permanente esistente (art. 45);
- c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola (art. 46)

3. Occorre inoltre tenere presenti le pratiche equivalenti che comprendono pratiche analoghe che generano un beneficio per il clima e l'ambiente di livello equivalente o superiore rispetto a quello generato da una o più delle pratiche di cui al paragrafo 2. Tali pratiche equivalenti e la pratica o le pratiche di cui al paragrafo 2 alle quali esse equivalgono sono elencate nell'allegato IX

4. Occorre infine fare riferimento al mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

5. Orientamento ai "sistemi di certificazione ambientale" nazionali o regionali, propedeutici alla certificazione stessa, compresi i sistemi per la certificazione del rispetto della legislazione ambientale nazionale, al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, che mirano a conseguire gli obiettivi relativi alla qualità del suolo e delle acque, alla biodiversità, alla salvaguardia del paesaggio e alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi.

Tali sistemi di certificazione possono comprendere le pratiche elencate nell'allegato IX del Reg. (UE) n. 1307/2013, le pratiche di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del presente articolo o una combinazione di tali pratiche.

6, Per le aziende con seminativi possono essere fornite consulenze per l'istituzione e gestione di aree di interesse ecologico.

Infatti uno degli impegni del greening obbliga gli agricoltori a destinare una quota del 5% dei seminativi dell'azienda ad aree di interesse ecologico.

Tale impegno è obbligatorio per le aziende con una superficie a seminativo superiore a 15 ettari, per almeno il 5% della superficie a seminativo dell'azienda. La soglia del 5% può essere aumentata al 7% nel 2018, a seguito di una relazione della Commissione, che dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2017, e di un atto legislativo del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le aziende di dimensione inferiore ai 15 ettari a seminativo sono esonerate dall'obbligo delle aree di interesse ecologico.

I vincoli delle aree di interesse ecologico si applicano solo alle superfici a seminativo; non si applicano alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti.

Le tipologie di aree di interesse ecologico.

Le aree di interesse ecologico, di cui all'elenco previsto dal Reg. 1307/2013 (art. 46, par. 2), sono:

- a) terreni lasciati a riposo;
- b) terrazze;
- c) elementi caratteristici del paesaggio, compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell'azienda, tra cui possono rientrare elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile;
- d) fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente
- e) ettari agro-forestali che ricevono, o che hanno ricevuto, un sostegno dai PSR;
- f) fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste;
- g) superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, senza impiego di concime minerale e/o prodotti fitosanitari;
- h) superfici oggetto di imboschimento, ai sensi dei PSR;
- i) superfici con colture intercalari o manto vegetale ottenuto mediante l'impianto o la germinazione di sementi.
- j) superfici con colture azotofissatrici.

**CAPITOLATO DI APPALTO 3 - I requisiti definiti per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque.**

La Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE) è stata emanata al fine di istituire in Europa un quadro per la protezione delle acque con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento, migliorare lo stato delle acque, impedire un ulteriore deterioramento qualitativo e quantitativo e migliorare l'ambiente acquatico, promuovere un utilizzo idrico sostenibile basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili e contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

La direttiva 2000/60/CE si propone in particolare di:

- ampliare la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee
- raggiungere lo stato di "buono" per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015
- gestire le risorse idriche sulla base di bacini idrografici indipendentemente dalle strutture amministrative
- procedere attraverso un'azione che unisca limiti delle emissioni e standard di qualità
- riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del loro costo economico reale
- rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia.

Quindi, da quando nel 2000 l'Unione Europea ha emanato la Direttiva quadro sulle acque (WFD - Water Frame Directive), per la prima volta è stato adottato un approccio globale per affrontare le tematiche della tutela, dell'utilizzo, della gestione e del rischio di compromissione delle risorse idriche, in una visione integrata che tiene conto delle necessità di sviluppo economico, senza tuttavia dimenticare che l'ambiente è un bene in sé che va tutelato.

I nuovi principi sulla corretta gestione dell'acqua superano il mero concetto di distribuzione o trattamento e richiedono criteri che contemplino aspetti qualitativi e quantitativi e il coordinamento con tutte le altre politiche, pianificazioni del territorio e programmazioni economiche collegate a questa risorsa.

La sintesi operativa di questa strategia è stato lo stabilire un obiettivo, il buono stato delle acque, da raggiungere entro il 2015.

L'applicazione della WFD diventa operativa attraverso il Piano di Gestione del Distretto Idrografico, che per il Piemonte, è quello del fiume Po (PdG Po).

La Direttiva quadro prevede un ciclo di sei anni per la pianificazione di distretto e, a fine 2015, è stato adottato il secondo PdG Po.

In Italia la WFD è stata, per alcuni aspetti, anticipata dal d.lgs. 152/1999 di recepimento della Direttiva nitrati del 1991 e poi recepita pienamente dal d.lgs. 152/2006 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto riguarda le acque sotterranee, in conseguenza della WFD, l'Unione europea ha emanato una direttiva specifica – la 2006/118/CE – che recepita con il d.lgs. 30/2009, stabilisce i criteri e i riferimenti per la classificazione dello stato dei corpi idrici sotterranei.

Come sopra detto, la WFD introduce la definizione di "Obiettivi Ambientali" da conseguire entro il 2015, fra i quali il raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, e contempla la definizione di un "oggetto del monitoraggio", in questo caso i Corpi Idrici Sotterranei (GWB – Ground Water Body).

A livello nazionale, il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale, e s.m.i., ha recepito la Direttiva, ha suddiviso il territorio nazionale in Distretti idrografici e ha previsto per ogni Distretto la redazione di un Piano di Gestione, attribuendone la competenza alle Autorità di Distretto idrografico.

In data 24 febbraio 2010, il **Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po** ha adottato il **Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po – PdGPo** di cui fa parte anche il Piemonte.

Il punto di partenza del processo di elaborazione del Piano è costituito dagli strumenti di pianificazione vigenti a livello distrettuale e sub distrettuale: in particolare i **Piani di Tutela delle Acque** regionali per quanto riguarda la tutela e gestione della risorsa idrica e il **Piano per l'Assetto Idrogeologico** per quanto riguarda gli aspetti di gestione del rischio alluvionale e di tutela dell'ambito fluviale.

Per la redazione del capitolato speciale di appalto le norme di riferimento per quanto riguarda le ricadute sugli aspetti agricoli ed ambientali, a cui fare riferimento, sono sinteticamente le seguenti:

#### **- Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari)**

##### *Misura specifica per la tutela dell'ambiente acquatico.*

Il Piemonte, prima regione in Italia, ha approvato la "Prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari", con Deliberazione del Consiglio Regionale 17 giugno 2003, n. 287-20269 pubblicata sul B.U.R. n. 31 del 31 luglio 2003.

Tale provvedimento, attuativo dell'art. 20 del d.lgs. 152/99 poi trasfuso nell'art. 93 del d.lgs. 152/2006, ha lo scopo di proteggere le risorse idriche e altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.

La designazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari è stata accompagnata da una proposta di interventi concretizzatasi nel decreto ministeriale 9 marzo 2007, inerente "Limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bentazone, cinosulfuron, dimetenamide, molinate, quinclorac, nel territorio della regione Piemonte, ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, articolo 5, comma 20."

Ogni anno viene pubblicata la comunicazione alle aziende agricole sui vincoli esistenti, unitamente alla tabella dei fogli di mappa sui quali insistono i vincoli.

La misura, specifica per la tutela dell'ambiente acquatico, riguarda, per i territori ricadenti nell'elenco dei fogli di mappa, l'impiego dei formulati contenenti terbutilazina, ammesso solo ad anni alterni e con distribuzione localizzata sulla fila di semina.

Viene, inoltre ricordato, l'obbligo di rispettare una fascia di sicurezza non trattata di almeno 5 metri dai corpi idrici superficiali su tutto il territorio regionale.

### **Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano**

*Misura specifica per la tutela dell'acqua potabile.*

- Regolamento regionale 15/R del 11 dicembre 2006 recante la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano: da attuazione all'articolo 21 del d. lgs. 11 maggio 1999 n. 152, oggi trasfuso all'articolo 94 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale.

Le disposizioni del regolamento si applicano a tutte le captazioni d'acqua al consumo umano erogate a terzi mediante impianti d'acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse e definiscono vincoli e limitazioni d'uso del suolo per la prevenzione di eventuali fenomeni di compromissione della risorsa, in funzione delle effettive condizioni locali di vulnerabilità e rischio.

In particolare sono disciplinate le attività agricole ammissibili all'interno delle aree di salvaguardia sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

All'interno delle aree di salvaguardia non ridefinite ai sensi della normativa vigente non è ammesso l'uso dei prodotti fitosanitari. Qualora ridefinite, è possibile utilizzare i prodotti fitosanitari con le limitazioni previste dal regolamento 15/R/2006 in funzione della suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica, individuata sulla base della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero e della classe di capacità protettiva del suolo. Inoltre, l'utilizzo è ammesso previa comunicazione all'ente competente.

### **Preferenza all'uso di prodotti fitosanitari che non sono classificati pericolosi per l'ambiente acquatico**

*Misura specifica per la tutela dell'ambiente acquatico.*

### **Preferenza all'uso dei prodotti fitosanitari che non contengono le sostanze pericolose prioritarie (PP)**

*Misura specifica per la tutela dell'ambiente acquatico.*

### **Preferenza all'uso dei prodotti fitosanitari che non contengono le sostanze dell'elenco di priorità (E) di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza del d.lgs. 152/2006**

*Misura specifica per la tutela dell'ambiente acquatico.*

In attuazione dell'art. 78 ter del d.lgs. 152/2006, nel 2013 si è provveduto, in collaborazione con tutte le Regioni del Bacino padano e con il coordinamento dell'Autorità di Bacino del Po, alla compilazione del primo inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite di sostanze prioritarie, secondo le Linee guida predisposte dalla Commissione europea. La compilazione di questo primo inventario è stata effettuata, in particolare per quanto riguarda le sostanze di origine diffusa, avvalendosi dei risultati del monitoraggio ambientale.

I risultati hanno portato a inserire nell'inventario due sostanze: endosulfan e esaclorobenzene.

Al momento attuale non sono state adottate misure specifiche, tenuto anche conto che sono sostanze non più autorizzate da tempo, se non in casi eccezionali, precedenti comunque al 2013.

**Preferenza alle tecniche di applicazione più efficienti, quali l'uso di attrezzature di applicazione dei prodotti fitosanitari volti a minimizzare i rischi associati al fenomeno della deriva**

*Misura specifica per la tutela dell'ambiente acquatico.*

**Misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva**

*Misura specifica per la tutela dell'ambiente acquatico.*

**Misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da drenaggio**

*Misura specifica per la tutela dell'ambiente acquatico.*

**Misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da ruscellamento**

*Misura specifica per la tutela dell'ambiente acquatico.*

**Aree di rispetto non trattate**

*Misura specifica per la tutela dell'ambiente acquatico.*

*Misura specifica per la tutela dell'acqua potabile*

**Misure di riduzione o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade**

*Misura specifica per la tutela dell'ambiente acquatico.*

**Misure di riduzione o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le ferrovie**

*Misura specifica per la tutela dell'ambiente acquatico.*

**Misure di riduzione o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee**

*Misura specifica per la tutela dell'ambiente acquatico.*

**Misure di riduzione o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari**

*Misura specifica per la tutela dell'ambiente acquatico.*

**Altre Misure per la tutela dell'ambiente acquatico****Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte**

Nel 2014 sono state adottate dalla Regione Piemonte le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e in attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, del Decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e s.m.i. e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 17/10/2007 e s.m.i. (D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014)

Il provvedimento contempla sia misure obbligatorie, sia limitazioni d'uso o divieti per specifici ambiti, sia raccomandazioni.

**Codice di Buona Pratica per l'uso dei prodotti fitosanitari**

Regolamento regionale recante: "Codice di Buona Pratica Agricola per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"

Nel mese di dicembre è stata approvato il regolamento "Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA) per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque) e del Piano di tutela delle acque (B.U.04 Dicembre 2014, n. 49).

Con il Regolamento 1 dicembre 2014, n. 6/R che approva il CBPA l'Amministrazione regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'Università di Torino, ha stabilito le raccomandazioni volte a ridurre i rischi e gli impatti sull'ambiente e sulla biodiversità, a limitare il ricorso ai prodotti fitosanitari e, nel contempo, a razionalizzarne ed ottimizzarne l'impiego al fine di contribuire alla tutela delle risorse idriche e più in generale alla tutela dell'ambiente e all'uso sostenibile di tali sostanze.

Tale documento si configura quale stralcio del regolamento complessivo previsto all'art. 35 delle norme di Piano del Piano di Tutela delle Acque, e pone le basi per l'attuazione regionale del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, previsto dal d.lgs. 150/2012.

Data la sua caratteristica di raccolta di buone pratiche da diffondere su tutto il territorio regionale, il presente CBPA risponde altresì al principio di precauzione, richiamato nell'ambito del VI programma comunitario di azione in materia di ambiente, che ha previsto, tra l'altro, l'istituzione del nuovo quadro normativo comune per l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, concretizzatosi con la direttiva 2009/128/CE.

Sulla base delle considerazioni e dei documenti sopra citati deve essere elaborato un capitolato speciale di appalto che preveda una verifica a livello di aziende o di gruppo di aziende e che fornisca alle aziende oggetto di consulenza le indicazioni e le modalità di azione per il rispetto ambientale a tutela della protezione delle acque sia superficiali che profonde.

I Servizi di consulenza saranno volti a fornire informazioni e indicazioni per migliorare la gestione dei nutrienti, in particolare per il Fosforo (P), e ridurre comunque l'apporto di nutrienti e fitofarmaci.

Tutta la documentazione sopra indicata è scaricabile al seguente indirizzo:

[http://www.regione.piemonte.it/ambiente/acqua/atti\\_doc\\_adempimenti.htm](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/acqua/atti_doc_adempimenti.htm)

***CAPITOLATO DI APPALTO 4 - I requisiti definiti per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE.***

Uso dei prodotti fitosanitari: l'art. 55 del Reg. CE n, 1107/2009 prevede che I prodotti fitosanitari siano utilizzati in modo corretto.

Un uso corretto dei Prodotti Fitofarmaci (P.F.) comporta l'applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria e il rispetto delle condizioni stabilite conformemente all'articolo 31 e specificate sull'etichetta. Comporta altresì il rispetto delle disposizioni della direttiva 2009/128/CE e, in particolare, dei principi generali in materia di difesa integrata, di cui all'articolo 14 e all'allegato III di detta direttiva, che si applicano al più tardi dal 1<sup>a</sup> Gennaio 2014.

La direttiva 2009/128/CE prevede che devono essere adottate tutte le necessarie misure appropriate per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando ogniqualvolta possibile i metodi non chimici, questo affinché gli utilizzatori professionali di pesticidi adottino le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo. La difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata sia l'agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.

2. I consulenti dovranno creare le condizioni necessarie per l'attuazione, da parte dell'imprenditore agricolo, della difesa integrata avvalendosi di informazioni - generalmente messe a disposizione dalla Pubblica Amministrazione (Regione, MiPAAF, Università, ecc) e/o da strutture tecnico-scientifiche private e di strumenti per il monitoraggio delle specie nocive e l'assunzione di decisioni in merito agli interventi necessari per contenerle o debellarle.

3. Gli utilizzatori professionali di pesticidi devono attuare i principi generali della difesa integrata riportati nel Piano d'Azione Nazionale (PAN).

4. I consulenti potranno inoltre incoraggiare gli imprenditori agricoli ad applicare su base volontaria gli orientamenti specifici per coltura o settore ai fini della difesa integrata.

La difesa integrata volontaria per le finalità indicate all'art 20 del decreto legislativo n. 150/2012 è un sistema realizzato attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti.

La difesa integrata volontaria prevede il rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata, definiti secondo le modalità previste dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, e dai sistemi di certificazione regionali, tenendo conto dei criteri generali definiti nell'Allegato III del decreto legislativo n. 150/2012 e degli orientamenti del regolamento (CE) 1107/2009, con particolare riferimento all'Allegato II, paragrafi 3.6, 3.7, 3.8 e 4, per la scelta delle sostanze attive.

L'obiettivo che si intende raggiungere con la difesa integrata volontaria, nei cinque anni di validità del Piano, è l'incremento dell'adesione al corrispondente disciplinare nazionale con riferimento alle principali produzioni agricole.

Prioritariamente ci si prefigge, nel corso dei cinque anni di validità del Piano, una riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla sostituzione, secondo quanto riportato nei paragrafi su citati dell'Allegato II del regolamento (CE) 1107/09.

### **CAPITOLATO DI APPALTO 5 - Le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola.**

Come noto l'agricoltura è uno dei settori a maggior rischio, sia per entità che per frequenza degli infortuni denunciati, e quindi prevede una particolare attenzione e un coinvolgimento degli Enti e delle Istituzioni che si occupano di elaborare le misure protettive e preventive per tutelare la salute e la sicurezza degli operatori agricoli.

Già all'interno del **D.Lgs 81/08** vengono introdotti i **concetti chiave generici** per la tutela dei lavoratori agricoli, le disposizioni per i datori di lavoro, le misure preventive tecniche, procedurali ed organizzative, e l'utilizzo dei dispositivi di protezione.

Fatti salvi gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza, è utile ricordare che **l'art 21 del D.Lgs 81/08** estende anche ai lavoratori autonomi, compresi i **coltivatori diretti e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo**, due obblighi prima ricadenti solo sui datori di lavoro con dipendenti o assimilati:

- utilizzare macchine e attrezzature a norma;
- munirsi di dispositivi di protezione individuali.

Inoltre, nell'ultimo quinquennio, sono stati pubblicati anche alcuni **importanti decreti** che hanno ricadute significative anche sulla sicurezza sul lavoro in agricoltura.

Il primo **(30/11/12)** impone l'obbligo di **redazione del Documento di valutazione dei rischi** a tutte le aziende anche con meno di 10 lavoratori, sostituendo la precedente possibilità di autocertificazione. Quindi anche l'imprenditore agricolo che si avvale dell'**opera di lavoratori stagionali ed occasionali**. Il secondo **(27/3/2013)** introduce misure semplificative rispetto agli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, per le aziende che impiegano lavoratori stagionali per meno di 50 giornate/anno.

Le misure definite nel Testo Unico e nei successivi decreti di cui sopra, trovano quindi applicazione in diverse circolari ministeriali e soprattutto nell'emanazione di linee guida di carattere regionale, che definiscono in modo esplicito come adottare le disposizioni comunitarie a livello territoriale ed entrano nel dettaglio della prevenzione dei diversi rischi ipotizzabili.

Tra questi assumono carattere di attenzione prioritaria il rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi, quello legato all'utilizzo dei mezzi agricoli, quello legato all'uso di sostanze pericolose e da contatto con agenti biologici, il rischio dovuto alla presenza di linee elettriche aeree ed alcuni aspetti riconducibili al rischio da esposizione al rumore.

Al riguardo la Regione Piemonte ha acquisito, con la precedente programmazione 2007-2014, con l'applicazione della Misura 114 "aiuti per l'utilizzo di servizi di consulenza in agricoltura", una esperienza positiva attraverso l'acquisizione di un SW dedicato all'analisi della sicurezza in azienda, in campo e con la possibilità di elaborazione di un Documento di valutazione dei rischi.

Per l'elaborazione di questa tipologia di capitolato d'appalto occorre tenere conto di quanto già a disposizione della Regione Piemonte

### **CAPITOLATO DI APPALTO 6 - Sanità e benessere animale.**

Nel campo della sanità animale, in Italia ed in Piemonte, in questi ultimi anni sono stati raggiunti obiettivi di buon consolidamento dei livelli ordinari di attività in tutti i settori d'intervento: la situazione sanitaria del patrimonio zootecnico italiano, e piemontese in particolare, in forza dei piani di eradicazione e di sorveglianza messi in atto da tempo, può essere considerata sotto controllo, pur permanendo in alcune parti del territorio nazionale situazioni critiche relativamente alla lotta ed eradicazione di alcune malattie zoonosiche.

La strategia di intervento si avvale del principio secondo cui i controlli non devono essere più concentrati sul prodotto finale, ma distribuiti lungo tutto il processo di produzione, con una visione complessiva "dai campi alla tavola".

L'analisi del rischio è fondamento essenziale di questa politica e tutti gli operatori, coinvolti nelle singole fasi produttive e distributive dell'alimento, diventano "responsabili giuridici", ciascuno per la propria parte, della sicurezza dei prodotti. Tra l'altro l'Italia, forte importatore di animali e prodotti derivati da tutto il mondo e produttore di una vastissima ed eterogenea gamma di prodotti, deve dotarsi di strategie che garantiscano la salute degli animali, da considerata "un bene pubblico mondiale", adattandosi alle caratteristiche del mercato globale.

Il mantenimento e il miglioramento del sistema veterinario pubblico/privato rappresenta una priorità, anche in virtù del costante adeguamento delle norme alla legislazione comunitaria in costante e rapida evoluzione, che rappresenta uno dei principali meccanismi di intervento nella salute degli animali, conformemente alla politica comunitaria e al rispetto degli obblighi internazionali.

Il "Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali", di cui alla legge 244/2005, assicura la tutela della salute degli animali nonché garantisce il coordinamento e l'uniforme

applicazione, sull'intero territorio nazionale, degli interventi, delle attività e delle misure inerenti alla sanità animale, anche per le finalità di profilassi internazionale, nel rispetto degli obblighi posti dalla normativa comunitaria e del Codice zoosanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE) e gestisce la lista nazionale di esperti di pronta reperibilità, nella quale sono inseriti soggetti di comprovata esperienza nei campi della sanità animale, dell'epidemiologia, dei piani di emergenza e della legislazione veterinaria sia comunitaria sia nazionale.

Le consulenze in ambito zootecnico relative alla salute animale ed al benessere devono quindi fare riferimento alle normative vigenti ed in particolare, per quanto riguarda la salute degli animali, anche al nuovo regolamento, pubblicato il 31 marzo 2016 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, intitolato Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.

Un documento non privo di inevitabili complessità, che comprende 283 articoli, che andranno in vigore dal 20 aprile 2016. Ma per l'applicazione completa di quanto sancito ci saranno cinque anni di tempo. Tanti ne serviranno non solo per dare agli operatori coinvolti il tempo necessario ad adeguarsi, ma anche per stilare gli atti di esecuzione che dovranno essere redatti per rendere applicabili le nuove regole.

Pertanto la consulenza dovrà indirizzare gli allevatori ad ottemperare alle nuove norme.

Gli obiettivi degli interventi di consulenza nel settore zootecnico sono riconducibili ai seguenti:

- a) assicurare un livello elevato di salute pubblica riducendo l'incidenza di rischi biologici e chimici per l'uomo
- b) promuovere la salute degli animali con la prevenzione/riduzione dell'incidenza delle malattie degli animali
- c) sostenere, l'allevamento e l'economia rurale
- d) promuovere le pratiche di allevamento e il benessere degli animali per prevenire i pericoli collegati alla salute degli animali e minimizzare l'impatto ambientale a sostegno della strategia dell'UE a favore dello sviluppo sostenibile.

## 1. Aspetti sanitari

Le malattie, alle quali il nuovo Reg. CE 2016/429 si riferisce, sono in particolare: afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, influenza aviaria ad alta patogenicità, peste equina. A queste si aggiungono altre 39 patologie (contemplate nell'allegato II del regolamento) che vanno dalla malattia di Teschen al virus erpetico delle carpe koi.

Per tutte l'obiettivo è quello di migliorarne il rilevamento e il controllo, specie per le patologie emergenti, al fine di ridurre l'insorgenza e la diffusione. Per ottenere questo risultato le attività di polizia veterinaria potranno accedere alle nuove tecnologie, mentre si accentuerà l'identificazione elettronica degli animali.

Al contempo sono chiarite le responsabilità di allevatori, veterinari e degli altri operatori della filiera delle produzioni animali.

Il capitolato speciale d'appalto relativo al settore produttivo zootecnico tiene conto del fatto che la salute degli animali rappresenta un elemento chiave per la competitività dei nostri allevamenti che sono inseriti in un contesto che a livello europeo conta circa 12 milioni di aziende agricole. Ad essere coinvolti dalle nuove norme sono oltre 100 milioni di capi bovini ai quali si aggiungono 150 milioni di suini e poco meno di cento milioni fra pecore e capre. Ben 1,6 miliardi sono i capi avicoli e nel loro insieme le produzioni animali raggiungono un valore di 149 miliardi di euro. Ogni epidemia che si

dovesse presentare nelle nostre stalle potrebbe dunque compromettere le sorti di settori che hanno un forte valore economico oltre che sociale.

Senza dimenticare le possibili ripercussioni sulla salute umana quando le malattie degli animali rientrano fra le zoonosi.

In tema di salute dell'uomo il nuovo regolamento si occupa poi della crescita dei fenomeni di antibiotico resistenza. A questo proposito si definisce come monitorare i patogeni resistenti agli antimicrobici tenendo conto delle altre norme in materia e di quelle allo studio in tema di medicinali veterinari, di mangimi medicati o dei nuovi *alimenti nutraceutici*, prodotti anche per gli animali da allevamento, ossia l'“alimento-farmaco” che consiste in un alimento che associa componenti nutrizionali selezionati alle proprietà curative di principi attivi naturali.

In realtà si dovrebbe fare una distinzione tra l'uso dei termini "nutraceutico" e "alimento funzionale" (o "farmalimento"): mentre il primo si riferisce alla singola sostanza con proprietà medicamentose presente nell'alimento, il secondo termine tende piuttosto a identificare l'intero alimento che presenta proprietà benefiche.

Le sostanze nutraceutiche sono normalmente derivate dalle piante, dagli alimenti e da fonti microbiche. Esempi di nutraceutici sono i probiotici, gli antiossidanti, gli acidi grassi polinsaturi (omega-3, omega-6), le vitamine e i complessi enzimatici.

E' un tema importante, con diretta ricaduta sulla salute umana, per il contenimento dei fenomeni di antibiotico resistenza che si stanno sviluppando, in questi ultimi tempi, attraverso la catena alimentare, non solo in Italia, ma nel mondo intero.

Sarà quindi utile informare ed indirizzare gli allevatori verso tecniche di allevamento che minimizzano l'uso di antibiotici nel normale ciclo produttivo, anche ricorrendo alle tecniche alternative sopra accennate.

La nuova legislazione chiarisce anche la divisione delle responsabilità tra allevatori, commercianti, veterinari e le autorità nazionali e mette in atto strumenti di notifica e sorveglianza migliori per combattere le malattie animali.

Questo a sua volta dovrebbe portare a un minor numero di epidemie nei paesi dell'Ue, e contribuire a ridurre gli effetti sociali ed economici garantendo così la competitività e la sicurezza della produzione zootecnica comunitaria.

Proprio sulle responsabilità che il nuovo quadro normativo europeo ascrive ai diversi attori che fanno parte della filiera zootecnica, con particolare riferimento agli allevatori, devono essere incentrate le future consulenze.

Per quanto attiene gli aspetti del **benessere degli animali** si fa particolare riferimento al “piano nazionale per il benessere animale (PNBA)” che nasce dall’esigenza di ottemperare alle disposizioni previste dalle norme nazionali e comunitarie e di rendere uniformi le modalità di esecuzione e la programmazione dei controlli, ma deriva anche dalla consapevolezza che è necessario migliorare la formazione dei medici veterinari e degli allevatori relativamente alle tematiche di benessere animale.

I consulenti svolgono un importante compito “formativo” sugli allevatori affinché osservino le disposizioni vigenti, fornendo indicazioni relativamente alle esigenze strutturali ed alle corrette pratiche di allevamento. Infatti il consulente è chiamato a far comprendere all'allevatore che la tutela del benessere degli animali, sancito come principio fondamentale della nostra Società, implica

l'utilizzazione di tecniche di allevamento che, migliorando le performance produttive, coincidono anche con gli interessi della produzione.

## 2. Aspetti strutturali.

Un aspetto importante della consulenza riguarda gli aspetti strutturali degli allevamenti atti a garantire le migliori condizioni di vita agli animali allevati.

I consulenti, competenti nel controllo di metodologie e procedimenti utili nei diversi settori dell'allevamento e del benessere animale, dovranno tenere conto delle esigenze delle diverse specie da reddito relativamente a: strutture e tecnologie di allevamento, necessità ambientali degli animali, salvaguardia della biodiversità, nutrizione e alimentazione animale, gestione dei reflui e riduzione delle emissioni.

Gli allevamenti di riferimento sono quelli bovini, suini, ovi-caprini, avicunicoli ed equini.

In relazione alla tipologia di allevamento attuata o da attuare in azienda, dovranno essere prese in considerazione, e fornite dal consulente all'allevatore, le giuste indicazioni circa:

- le tipologie di strutture ed impianti degli edifici e dei locali di stabulazione da adottare in relazione a spazio disponibile e libertà di movimento;
- ventilazione ed illuminazione minima;
- pavimentazione;
- attrezzature automatiche e meccaniche;
- sistemi di alimentazione ed abbeveraggio;
- gli interventi per la riduzione delle escrezioni azotate e fosforiche degli animali allevati;
- Igiene e pulizia, ecc.

Inoltre si dovrà fare riferimento al Piano Nazionale Integrato che è volto ad orientare i controlli ufficiali per la sicurezza alimentare e per la lotta alle frodi lungo l'intera filiera produttiva, in funzione dei rischi.

A tal fine, le attività di controllo sulle produzioni alimentari sono integrate con quelle relative ad altri ambiti strettamente correlati, quali sanità e benessere animale, alimentazione zootecnica, sanità delle piante e tutela dell'ambiente.

Il PNI 2015-2018, redatto dal Ministero della Salute in coordinamento con le altre amministrazioni competenti per i diversi settori, in conformità al Regolamento (CE) n.882/2004 e alla Decisione 2007/363/CE, è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con Intesa del 18 dicembre 2014.

### **CAPITOLATO DI APPALTO 7 - Ammodernamento dell'azienda, perseguimento della competitività, integrazione di filiera, innovazione, orientamento al mercato nonché promozione dell'imprenditorialità.**

Tra i mutamenti che hanno interessato l'agricoltura italiana nell'arco degli ultimi due decenni, un crescente interesse è dedicato a innovazioni produttive e organizzative realizzate da imprese agricole.

Ciò è avvenuto sia a seguito di iniziative intraprese autonomamente dagli imprenditori agricoli, sia per effetto dell'azione pubblica sviluppatasi nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale che hanno contribuito a promuovere la diversificazione economica delle aziende agricole, con il risultato di ampliare il ventaglio tipologico delle forme imprenditoriali presenti in agricoltura.

Un fattore che contribuisce a spiegare queste tendenze può essere ricondotto alla riscoperta di quel legame con il territorio che, seppur parte del codice genetico dell'agricoltura, si era andato offuscando negli anni di maggiore pervasività della vecchia PAC.

Dall'analisi dei sistemi locali di produzione alimentare emerge come fattore determinante per i prodotti cosiddetti "tipici" il legame con il territorio e come i prodotti alimentari delle imprese agricole possano recuperare margini di competitività dal rafforzamento del legame territoriale.

La prospettiva dell'impresa agricola multifunzionale, nella quale la produzione di alimenti si coniuga con quella di servizi di altra natura, si intreccia strettamente con la questione delle relazioni locali dell'impresa agricola, dal momento che vari servizi, che affiancano e integrano la produzione di beni alimentari, vanno a soddisfare una domanda locale, di origine sia pubblica che privata.

Con questo capitolato di appalto si intende sviluppare un servizio di consulenza rivolto principalmente alle filiere corte nel campo delle produzioni vegetali e zootecniche di prodotti trasformati in azienda agricola con particolare riferimento:

- per le aziende ortofrutticole, alla produzione di marmellate, prodotti trasformati a lunga durata, ma senza conservanti, quali i passati di frutta e verdura, i succhi di frutta, i sughi partendo da matrici vegetali, ecc.,
- per le aziende vitivinicole la produzione dell'uva e la trasformazione in azienda dell'uva in vino.
- per le aziende zootecniche la trasformazione in azienda del latte in prodotti caseari, yogurt, gelati, ecc. e della carne in prodotti trasformati in salumi ed insaccati, carni conservate, preparati gastronomici a base di carni quali i patè, carni marinate, ecc.

Occorre prevedere la possibilità di fornire una consulenza di studio ed indirizzo (ma non di progettazione esecutiva) rivolta agli imprenditori agricoli intenzionati a realizzare, a seconda dell'indirizzo produttivo dell'azienda:

- piccoli caseifici di azienda agricola o laboratori per la lavorazione del latte con produzione degli alimenti derivati (yogurt, gelati, creme, ecc.)
- per il settore zootecnico la realizzazione di piccoli laboratori per la lavorazione e/o trasformazione delle carni direttamente in azienda.
- cantine, a livello di azienda agricola, per la produzione dei vini tipici, con le uve provenienti dalla propria azienda viticola.

A questo si collega il discorso della consulenza per la valorizzazione (attraverso diverse forme di pubblicità) e la commercializzazione dei prodotti trasformati in azienda attraverso la vendita diretta in azienda agricola o attraverso punti vendita esterni all'azienda, condotti anche in forma associata, oppure vendita degli stessi presso i mercati locali o attraverso la vendita via web, o altre forme, anche miste, di commercializzazione.

Come previsto dalla scheda di Misura 2 e tenuto conto della realtà operativa inerente a questo tipo di intervento, la consulenza potrà essere erogata in forma individuale, ma anche in piccoli gruppi ed eventualmente a favore dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) in tale materia tenendo comunque in debito conto la situazione della singola azienda.

Alcuni interventi di consulenza in questo campo potranno essere sviluppati anche in combinazione con interventi formativi di cui alla Misura 1 del PSR.

## **2. Indicazioni economico-finanziarie.**

Nella redazione di ciascun singolo capitolato occorre tenere conto che il sostegno finanziario è limitato agli importi massimi di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, cioè 1.500,00 euro per consulenza fornita a una azienda agricola, silvicola o PMI.

La spesa massima ammissibile è pari a 1.875,00 euro per ogni consulenza erogata. L'aliquota di sostegno è infatti pari all'80% della spesa ammessa

Ad ogni azienda agricola o gli altri soggetti destinatari previsti dalla sottomisura 2.1 non può essere erogata più di una consulenza all'anno, nel rispetto degli importi massimi sopra indicati.

Ogni singola azione sopra indicata deve essere valorizzata economicamente al fine di consentire la stima sia dei costi dei singoli servizi che del costo complessivo necessario per il calcolo del corrispettivo d'appalto.

### **3. Soggetti ammessi a presentare domanda.**

Possono presentare domanda di cui all'oggetto del presente avviso i soggetti individuati ed elencati all'art. 45 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 che non versino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50.

### **4. Requisiti per la presentazione della domanda.**

Possono presentare domanda i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti di cui all'art. 47 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (in caso di consorzi);
- b) capacità tecnica e professionale inerente l'oggetto dell'appalto;
- c) regolarità contributiva e fiscale.

### **5. Termini e modalità di presentazione delle domande.**

I soggetti interessati alla realizzazione del servizio di cui al presente avviso sono invitati a presentare apposita domanda utilizzando esclusivamente la modulistica allegata e scaricabile dal sito internet <http://www.regione.piemonte.it/agri>.

La domanda e la relativa documentazione, a pena di esclusione, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Piemonte [agricoltura@cert.regione.piemonte.it](mailto:agricoltura@cert.regione.piemonte.it) (attenendosi ai requisiti di ricevibilità dei messaggi indirizzati alle caselle Pec della Giunta regionale e indicati alla seguente pagina del sito regionale: [http://www.regione.piemonte.it/boll\\_leggi/postacert/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm)) indicando nell'oggetto la seguente dicitura: "manifestazione di interesse per la redazione di capitolati di appalto - Mis 2 PSR 2014-2020 – c.a. A1706A".

**entro e non oltre il 01 luglio 2016 ALLE ORE 12.00**

La documentazione, a pena di esclusione, dovrà contenere debitamente compilati in ogni loro parte la seguente documentazione:

- Allegato A: Domanda di manifestazione di interesse,
- Allegato B: Scheda dell'operatore economico.
- Allegato C: dichiarazione conflitto di interessi

Tali documenti dovranno essere inviati in formato .pdf o nei formati indicati al link [http://www.regione.piemonte.it/boll\\_leggi/postacert/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm). In particolare l'Allegato A dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale.

## **6. Motivi di esclusione**

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute:

- in data precedente alla pubblicazione del presente avviso sul sito internet della Regione Piemonte;
- oltre i termini previsti;
- ad indirizzi di posta elettronica non certificata o a indirizzi di posta certificata diversi da [agricoltura@cert.regione.piemonte.it](mailto:agricoltura@cert.regione.piemonte.it);
- in formati diversi da quelli indicati alla pagina del sito regionale [http://www.regione.piemonte.it/boll\\_leggi/postacert/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm) "requisiti di ricevibilità dei messaggi indirizzati alle caselle Pec della Giunta regionale";
- prive del file .pdf del documento di identità valido o carenti delle informazioni richieste o mancanti della firma digitale del titolare o del legale rappresentante (nel caso dell'allegato A);
- presentata da un soggetto che partecipa al presente bando contemporaneamente quale singolo e quale componente di un'associazione di professionisti;
- in mancanza di un specifico impegno a non svolgere attività di consulenza nell'ambito della Misura 2, sottomisura 2.1 del PSR 2014-2020;
- prive della dichiarazione della mancanza di conflitto di interessi, in quanto il soggetto proponente non è direttamente né indirettamente beneficiario di contributi a valere sulla Misura 2, sottomisura 2.1: Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza.

## **7. Valutazione delle domande.**

La Direzione Agricoltura Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura esaminerà le domande pervenute attraverso una verifica formale del contenuto delle singole dichiarazioni rese dai partecipanti, e il controllo della completezza di tutta la documentazione richiesta dal presente avviso di manifestazione di interesse.

Il Responsabile del procedimento è Alessandro Caprioglio.

Il presente bando viene pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Avvisi, bandi e inviti" [http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index\\_front.php](http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php), nonché nella sezione "Agricoltura e sviluppo rurale" <http://www.regione.piemonte.it/agri/>.

Per ogni informazione e richiesta di chiarimenti gli interessati potranno contattare la Direzione Agricoltura – Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura ai seguenti recapiti:

- [piero.cordola@regione.piemonte.it](mailto:piero.cordola@regione.piemonte.it)
- [claudio.annicchiarico@regione.piemonte.it](mailto:claudio.annicchiarico@regione.piemonte.it)
- telefono 011.4321466

Il Dirigente del Settore  
Alessandro Caprioglio

Direzione **A17000**

Settore **A1706A**

Allegato 1 D.D. n.

del

Allegati:

A: Domanda di partecipazione

B: Scheda ditta

C: dichiarazione conflitto di interessi

Allegato A- Avviso pubblico

**ALLA DIREZIONE AGRICOLTURA  
C.so Stati Uniti, 21  
TORINO****DOMANDA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SUPPORTO ALLA REDAZIONE  
DI CAPITOLATI SPECIALI DI APPALTO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA MISURA 2  
"SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE  
AZIENDE AGRICOLE" - SOTTOMISURA 2.1 "SOSTEGNO ALLO SCOPO DI AIUTARE GLI  
AVENTI DIRITTO AD AVVALERSI DI SERVIZI DI CONSULENZA" DEL PROGRAMMA DI  
SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PIEMONTE 2014-2020.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ (titolare, rappresentante legale,  
procuratore, direttore di struttura complessa, altro) della ditta\Ente \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ e sede operativa  
in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. telefono \_\_\_\_\_ fax  
\_\_\_\_\_ e-mail certificata \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

*\*(completare i campi che interessano)*

**ESPRIME**

il proprio interesse a supportare la Direzione Agricoltura - Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura nella predisposizione di capitolati speciali di appalto nell'ambito della gestione della Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" - sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza" del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020.

**CHIEDE**

di essere invitato alla successiva procedura di gara.

Luogo e data

FIRMA DEL/DELLA DICHIARANTE  
(firmato digitalmente)

Si allega:

- Allegato B - Scheda ditta/azienda;
- copia fotostatica del documento di identità;
- Allegato C – conflitto di interesse

Allegato B- Avviso pubblico

### **Scheda dei dati identificativi e della capacità tecnica e professionale**

per la manifestazione di interesse per il supporto nella redazione di capitolati speciali di appalto nell'ambito della gestione della Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" - sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza" del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020.

**Nome e Cognome o denominazione (Ragione sociale ditta) del richiedente:**

\_\_\_\_\_

\* residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

\* C.F. / p. iva: \_\_\_\_\_

\* Sede legale: \_\_\_\_\_

\* tel. e fax: \_\_\_\_\_

\* indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_

\* Sede operativa: \_\_\_\_\_

\* telefono e fax: \_\_\_\_\_

Sito web: \_\_\_\_\_

Referente \_\_\_\_\_

(Nome e cognome ed eventuali recapiti di telefonia mobile per contatti)

### **RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE CAPACITA' TECNICHE E DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI**

#### **1) COMPETENZE TECNICHE**

Descrizione delle proprie competenze

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Allegato C- dichiarazione conflitto di interessi

**ALLA DIREZIONE AGRICOLTURA  
C.so Stati Uniti, 21  
TORINO**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ (titolare, rappresentante legale,  
procuratore, direttore di struttura complessa, altro) della ditta\Ente \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ e sede operativa  
in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. telefono \_\_\_\_\_ fax  
\_\_\_\_\_ e-mail certificata \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

*\*(completare i campi che interessano)*

**DICHIARA**

di non essere direttamente né indirettamente beneficiario di contributi a valere sulla Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole", sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza" del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020.

**SI IMPEGNA**

a non svolgere attività di consulenza nell'ambito della Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole", sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza" del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020.

Luogo e data

FIRMA DEL/DELLA DICHIARANTE  
(firmato digitalmente)